



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

BARI, 10 NOV. 2016

AOO_081/ 2312

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005, se
non diversamente indicato

Destinatari

**Comando Regionale della Guardia di
Finanza**

ba0210000p@pec.gdf.it

c.a. T. Col. Ugo Michele Ciocia
(Ciocia.UgoMichele@gdf.it)
Mar. Sebastiano Amoruso
(Amoruso.sebastiano@gdf.it)

**Ai Direttori Generali
delle ASL**

**Ai Direttori Amministrativi
delle ASL**

*e, per il tramite del D.G.
Ai Responsabili Aziendali
per il recupero del ticket*

**OGGETTO: D.M. 11/12/2009. Verifica delle esenzioni, in base al reddito della
compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema TS. Resoconto della
riunione del 13 Ottobre 2016.**

In relazione all'argomento in oggetto si allega alla presente il resoconto della riunione del 13
Ottobre 2016.

Si evidenzia qui che nel corso della riunione l'indicazione condivisa da tutti i referenti aziendali
nonché dai referenti regionali è quella che:

- tutte le Aziende procedano, **senza indugio**, con gli invii delle comunicazioni anche per
gli anni successivi al 2011 (2012 e 2013) di cui si dispone degli elenchi;
- i mancati riscontri per l'anno 2011, al netto dei controlli che potranno essere effettuati
dalla Guardia di Finanza, siano trasmessi alle strutture burocratico-legali per i

www.regione.puglia.it



successivi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione.

Le Aziende non possono considerarsi in alcun modo inoperose purché procedono in prima istanza almeno con le comunicazioni previste dall' art. 11 del D.M. 11 Dicembre 2009 per il recupero delle somme in relazione a tutti gli elenchi resi disponibili da SOGEI per il tramite del Sistema TS.

Da ultimo si evidenzia che la Ragioneria Generale dello Stato ha ribadito in seno alle ultime riunioni di verifica congiunte del Piano Operativo 2013-2015 e degli adempimenti regionali l'obbligo di registrare le attività di recupero anche per mezzo delle funzionalità web previste nel Sistema TS.

Inoltre, in relazione alla richiesta pervenuta in particolare dalla ASL di Lecce di comunicare tali attività di recupero mediante upload di file massivi, tale istanza non è stata accolta dalla SOGEI in quanto è in atto un processo di progressiva dismissione delle modalità di caricamento batch, essendo disponibili idonei servizi di integrazione (*web-service*). Le specifiche di integrazione saranno inviate ai referenti ed ai responsabili dei servizi informativi, qualora si ritenga opportuno integrare i propri applicativi aziendali, specificando che nessuna operazione a livello regionale può essere condotta in quanto le operazioni di recupero sono gestite con gli applicativi aziendali di gestione del CUP e delle casse.

Cordiali saluti.

Il Responsabile P.O.
(Dott. Rocco Cisternino)

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Vito Bavaro)



Resoconto della riunione del 13/10/2016

Oggetto: DM 11/12/2009. Verifica delle esenzioni, in base al reddito della compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema TS.

Premessa

Il decreto ministeriale dell'11/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di concerto con il Ministero della Salute (M.d.S.) definisce le modalità di riconoscimento del diritto all'esenzione per motivi di reddito nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale al momento della prescrizione da parte dei medici prescrittori.

In particolare il comma 11 dell'art. 1 del D.M. in parola stabilisce che le Aziende Sanitarie Locali, sulla base dei dati comunicati dal Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle autocertificazioni rese dagli assistiti ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, comunichino all'assistito, ove i controlli automatici del sistema Tessera Sanitaria evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione ticket, l'elenco delle prestazioni indebitamente fruite in regime di esenzione ed assegnino un termine compreso tra 30 e 120 giorni per provvedere al pagamento del ticket o per dimostrare la sussistenza del diritto all'esenzione.

Sulla base delle suddette previsioni normative sono state fornite dalla Regione Puglia indicazioni operative alle Aziende Sanitarie Locali sia sulla messa a disposizione da parte del Sistema Tessera Sanitaria degli elenchi delle autocertificazioni con esito "negativo" (ad oggi limitati alle autocertificazioni rese negli anni 2011, 2012 e 2013) sia sulle modalità di monitoraggio delle attività di recupero ticket da parte delle stesse Aziende.

Nell'ottica di quanto sopra esposto, considerato lo stato di attuazione delle attività di recupero avviate con tempistiche differenti dalle diverse Aziende e preso atto delle diverse richieste pervenute in forma breve e per mezzo email, si è reso ritenuto opportuno convocare un incontro con i referenti di ogni singola Azienda Sanitaria allo scopo di verificare lo stato delle attività avviate per il recupero ticket sulle prestazioni specialistiche così come disposto dal D.M. di cui sopra.

Il suddetto incontro è stato convocato per il giorno **13/10/2016** presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con la nota prot. AOO_081/1705 del 3/10/2016.

All'incontro, oltre ai responsabili di ogni singola Azienda sanitaria per il recupero delle suddette somme, informati per il tramite dei rispettivi Direttori Generali, sono stati invitati a presenziare anche il Dirigente della Sezione Amministrazione e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti nonché una rappresentanza del Comando Regionale della Guardia di Finanza (guidata dal T. Col. Ugo Michele Ciocia), allo scopo di



valutare eventuali aspetti di coordinamento con le attività previste dalla convenzione in essere tra lo stesso Comando e la Regione Puglia. Si rappresenta, a tal proposito, che già in passato la Regione con la nota prot.AOO_081/428 del 2/4/2015 aveva fornito indicazioni per le attività di recupero a seguito di incontri di approfondimento con il Comando Regionale della Guardia di Finanza (allegato "A").

L'elenco dei partecipanti è riportato in allegato "B". Va evidenziato che all'incontro di cui innanzi, seppur invitato con la medesima nota n. 1705/2016, non ha presenziato nessun rappresentante della ASL di Foggia.

Sintesi degli argomenti trattati

L'ing. Vito Bavaro, dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ha dato avvio alla riunione richiamando la normativa nazionale di istituzione, nella fattispecie il D.M.11/12/2009, nonché le deliberazioni regionali e le circolari attuative della Regione Puglia e ribadendo l'importanza sia delle attività di recupero sia della rendicontazione delle stesse al fine di poter fornire i dovuti riscontri alla Ragioneria Generale dello Stato nell'alveo degli adempimenti previsti dal vigente Piano Operativo a cui la Regione Puglia è sottoposta. E' stata inoltre evidenziata l'opportunità di un affiancamento e di un coordinamento con il Comando Regionale della Guardia di Finanza nell'alveo della già richiamata convenzione.

Hanno quindi preso la parola i diversi referenti delle Aziende Sanitarie Locali rappresentando, ognuno per la propria Azienda, le attività messe in atto e le criticità incontrate dall'avvio della attività in parola.

Innanzitutto bisogna osservare che (come rappresentato nei prospetti di monitoraggio pervenuti) solo alcune delle Aziende Sanitarie sono riuscite a completare, relativamente all'anno 2011, l'inoltro di tutte le comunicazioni relative alle autocertificazioni non confermate dal Sistema TS. Solo alcune Aziende hanno avviato l'invio delle comunicazioni dei procedimenti relativi agli anni 2012 e 2013 ed hanno recuperato una parte delle somme.

In generale, le difficoltà ricorrenti rappresentate dalla maggior parte delle Aziende alla base della lentezza diffusa con le quali stanno procedendo le attività di recupero, riguardano:

1. insufficienza del personale dedicato a questa attività il cui iter procedimentale è particolare oneroso in termini di adempimenti (trasmissione dell'avviso bonario e/o raccomandate, interazioni con i Comandi Provinciali della GDF o con i singoli Reparti, esame di eventuali ricorsi/reclami presentati dagli assistiti nonché della documentazione presentata a corredo e giustificazione del diritto all'esenzione; rendicontazione degli incassi ecc.);
2. difficoltà nella gestione dei ricorsi/reclami presentati dai cittadini in quanto le Aziende non dispongono di adeguate professionalità in materia tributaria, tali da poter valutare quanto comunicato dai cittadini in particolare quando questi sono assistiti da commercialisti o legali;



3. difficoltà nella gestione dei mancati riscontri alle comunicazioni bonarie e/o agli avvisi di accertamento che dovrebbero essere gestiti dalle strutture burocratico-legali delle Aziende per l'avvio dei recuperi in via giudiziaria.

Alcune Aziende Sanitarie Locali hanno inoltre riferito che in diverse circostanze si sono riscontrati, su un medesimo utente, sovrapposizioni di controllo, sia da parte dell'Azienda Sanitaria che da parte dei Reparti della Guardia di Finanza dislocati sul territorio. Pertanto, da parte di tutti i rappresentanti aziendali è stato auspicato che per il futuro venga intensificata e disciplinata la collaborazione tra i Comandi Provinciali del Corpo della Guardia di Finanza e le Aziende Sanitarie Locali affinché le attività della Guardia di Finanza si concentrino principalmente sugli assistiti che non riscontrano alle comunicazioni bonarie/avvisi di accertamento.

Il Comando Regionale della Guardia di Finanza, nella persona del Tenente Colonnello Ciocia, ha ribadito che, data la numerosità dei controlli da effettuare, il Corpo può, sia nell'alveo della convenzione in essere firmata con la Regione sia in relazione ai propri compiti istituzionali, effettuare ulteriori controlli non sul totale delle posizioni da esaminare, ma su un campione rappresentativo, in relazione al quale può essere utilizzato il criterio della rilevanza dell'importo da recuperare.

In particolare, con riferimento ai punti precedenti, il referente della ASL di Bari ha ribadito la criticità delle azioni da intraprendere verso coloro i quali non hanno fornito alcun riscontro, nei termini previsti, alle comunicazioni inviate dalle Aziende e non hanno mai corrisposto il ticket dovuto. Tale criticità deriva anche dal fatto che la norma che regola l'attività di recupero in parola risulta carente atteso che il decreto previsto dal comma 12 dell'art. 1 del D.M. 11/12/2009 per la definizione delle modalità operative del recupero da parte delle Aziende Sanitarie nonché per il riscontro della documentazione presentata non è mai stato adottato dai Ministeri competenti. Inoltre, come già detto, i controlli aggiuntivi da parte della Guardia di Finanza sugli assistiti che non forniscono riscontro non può essere esaustivo della totalità delle posizioni potendosi riferire solo ad un campione.

Pertanto, l'indicazione condivisa da tutti i referenti aziendali nonché dai referenti regionali è quella che le Aziende procedano, senza indugio, con gli invii delle comunicazioni per gli anni successivi (2012 e 2013) e che i mancati riscontri per l'anno 2011, al netto dei controlli che potranno essere effettuati dalla Guardia di Finanza, siano trasmessi alle strutture burocratico-legali per i successivi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione. Le Aziende non possono considerarsi in alcun modo inopere purché procedono in prima istanza con le comunicazioni previste dal già richiamato art.11 del D.M. 11/12/2009.

Inoltre, nel corso della riunione è emerso che la ASL di Lecce ha regolamentato l'intero procedimento di recupero del ticket ai sensi del D.M. 11/12/2009 con apposita deliberazione del Direttore Generale. I contenuti del regolamento deliberato dalla ASL di Lecce sono stati in passato condivisi dalla Regione – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche – che ritenendoli in linea con le previsioni del decreto in parola li ha comunicati alla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. AOO_081/3662/28-10-2014 (allegato "C").



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Si è ritenuto opportuno che tale regolamento e la relativa deliberazione di approvazione siano inviati a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia a tutte le Aziende quale documento di riferimento al quale eventualmente conformarsi.

Nel corso della riunione è stato, inoltre, ribadito che ai sensi della normativa regionale vigente (art. 74 della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni) è fissato in euro 25,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero di somme di modesta entità.

Infine il Tenente Colonnello Ciocia sulla base delle informazioni acquisite nel corso della riunione ha comunicato l'intenzione di procedere ad un approfondimento in seno al Comando Regionale al fine di fornire eventuali indicazioni operative per meglio disciplinare i rapporti tra i Comandi Provinciali ed i Reparti dipendenti nello scambio delle informazioni allo scopo di evitare sovrapposizioni ed ottimizzare le attività di controllo come definito in sede di riunione. Tali disposizioni saranno comunicate alla Regione Puglia – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche per il successivo inoltro alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Responsabile P.O.
(Dott. Rocco Cisternino)

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Vito Bavaro)

www.regione.puglia.it

Allegato A)



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E
INVESTIMENTI IN SANITÀ**

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Bari, _____ - 2 APR. 2015
AOO_081/ 428 / _____
PROTOCOLLO USCITA

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del D. Lgs n. 82/2005
Sostituisce l'originale*

Destinatari
Comando Regionale della Guardia di Finanze

**Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie
Locali**

e per il tramite delle DD.GG.
**Responsabili aziendali per il recupero del
ticket**

e.p.c.
Direttore di Area

**Dirigente del Servizio Gestione Accentrata
Finanza Sanitaria**

**Dirigente del Servizio Contenzioso
Amministrativo della Regione Puglia**


**OGGETTO: D.M. 11 Dicembre 2009. DGR n. 2790/2010 e n. 1391/2011. Verifica delle
esenzioni, in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,
tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria – Recupero ticket.**

Come noto, l'art.79 comma 1.sexsis, lettere a) e b) del D.L. 112/2008, convertito, con
modificazione dalla legge n. 133/2008 e ss. mm. ed ii. ha previsto il potenziamento dei
procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Sulla base di tale previsione normativa il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 11/12/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009) ha disciplinato le
modalità attuative per l'esercizio del diritto all'esenzione, in base al reddito, dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria nonché i controlli previsti sulle autocertificazioni rese
dagli assistiti per mezzo del Sistema Tessera Sanitaria, di cui all'art. 50 del d.l. 269/2003.

www.regione.puglia.it

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 5843
email: r.cisternino@regione.puglia.it - pec: ufficiosisi@regione.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E
INVESTIMENTI IN SANITÀ**

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Il Sistema Tessera Sanitaria, oltre a rendere disponibile telematicamente alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) l'elenco degli assistiti aventi diritto all'esenzione (art 1 comma 3 del D.M.), fornisce gli esiti delle verifiche delle autocertificazioni rilasciate, presso le ASL di competenza, dagli assistiti che intendono avvalersi del diritto di all'esenzione pur non essendo presenti negli elenchi forniti alle ASL dal Sistema TS (art. 1 comma 6 del decreto in parola).

Le disposizioni del suddetto decreto ministeriale trovano applicazione in Regione Puglia a decorrere dal 1 maggio 2011 per la spesa specialistica e dal 1 ottobre 2011 per la spesa farmaceutica ai sensi delle DD.GG.RR. n. 2790/2010 e n. 1391/2011.

In particolare, per quanto attiene i controlli sulle autocertificazioni rese, l'art. 1 comma 11 del decreto in parola stabilisce che qualora le verifiche rese disponibili dal Sistema TS evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fornite indebitamente in regime di esenzione ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio Sanitario Nazionale. Tale procedura è stata oggetto di specifica circolare esplicativa nei confronti delle ASL prot. AOO_081/2322 del 10/6/2013 (allegata ad ogni buon conto alla presente).

Premesso quanto sopra, si comunica che a seguito di incontri di approfondimento con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, si è convenuto che, in un'ottica di integrazione dei processi e di cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni e nell'alveo della convenzione in essere di cui alla DGR n. 2820 del 20-12-2012, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetta al Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente l'elenco degli assistiti (e relativo dettaglio delle prestazioni indebitamente usufruite in regime di esenzione) che non dovessero adempiere al pagamento del ticket nei termini previsti o che forniscano una documentazione ritenuta non giustificativa.

Sulla base di tali elenchi i Comandi Provinciali procederanno ad ulteriori accertamenti su un campione degli stessi, secondo criteri di priorità eventualmente condivisi con le Aziende Sanitarie Locali, comunicando alle stesse Aziende l'avvio dei procedimenti di verifica ed il loro esito.


Si evidenzia che qualora i Comandi Provinciali, nel corso degli interventi di verifica, rilevino che da parte degli assistiti siano state commesse violazioni amministrative, il relativo rapporto dovrà essere trasmesso all'Ufficio provinciale territorialmente competente del Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, che ai sensi della l.r. 31-3-1973, n. 8 è l'Autorità Amministrativa competente ad irrogare la sanzione (art. 17 della l.n.

www.regione.puglia.it

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 5843

email: r.cisternino@regione.puglia.it - pec: ufficiosisi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E
INVESTIMENTI IN SANITÀ**

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

689/1981). A tal proposito si allegano alla presente le note prot. AOO_151/11-06-2014/6316 e prot. AOO_151/23-7-2014/8632 del Servizio Programmazione Assistenza Specialistica e Ospedaliera.

Si ritiene, infine, opportuno allegare alla presente l'elenco aggiornato dei responsabili di ogni Azienda per il procedimento di verifica di cui al D.M. 11/12/2009.

Si richiede al Comando Regionale della Guardia di Finanza di voler trasmettere la presente ai Comandi Provinciali.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo (dott. Rocco Cisternino, tel. 080.540.5843, email r.cisternino@regione.puglia.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
(Dott. Rocco Cisternino)

Il Dirigente dell'Ufficio
(ing. Vito Bavaro)

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Anna Maria Candela)



Allegati:

- 1) nota prot. AOO_081/2322 del 10/6/2013;
- 2) nota prot. AOO_151/11-06-2014/6316;
- 3) nota prot. AOO_151/23-7-2014/8632;
- 4) elenco nominativi responsabili recupero ticket delle ASL

www.regione.puglia.it

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 5843

email: r.cisternino@regione.puglia.it - pec: ufficiosisi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



Regione Puglia

Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità
Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria
Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Cabina di Regia per il Monitoraggio della Spesa Sanitaria (DGR 327/2007 e DGR 1914/2009)

Prot. AOO_081/ 2322/APS2

Bari, li 10 GIU: 2013

Comunicazione trasmessa solo via fax/e-mail
 - sostituisce l'originale -
 (art.6, co. 2, Legge n.412/91 e art.45, co.1, D.Lgs. n.82/2005)

Al **Direttori Generali delle ASL**

Per il tramite delle Direzioni
 Generali

Ai **Direttori Amministrativi**
 Ai **Responsabili Area Gestione Risorse
 Finanziarie**

Ai **Referenti art. 50**

e, p.c.

Al **Direttore di Area**

Al **Dirigente del Servizio GFS**

Loro sedi

**Oggetto: D.M. 11/12/2009 – DGR N. 2790/2010 – Verifiche delle autocertificazioni
 per l'esenzione ticket per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria (TS).
COMUNICAZIONE**

Facendo seguito alla riunione del giorno 14/05/2013, convocata con nota prot. AOO_081/1635 del 23-4-2013, alla quale hanno partecipato i referenti di codeste Aziende (in allegato) e i tecnici della SOGEI S.p.A., si comunica quanto segue.

1. La SOGEI S.p.A., su richiesta della Regione sulla base di quanto emerso nella riunione del 14/5/2013, ha realizzato una funzionalità nell'ambito del Sistema TS che all'atto dell'acquisizione di una autocertificazione ai fini della esenzione per motivi di reddito segnala all'operatore preposto la presenza di autocertificazioni con riscontri NEGATIVI negli anni precedenti affinché lo renda noto al dichiarante. Qualora il dichiarante intenda in ogni caso rendere la nuova autocertificazione riferita all'anno di imposta precedente, l'operatore addetto allo sportello procede in tal senso, registrando l'autocertificazione resa dal dichiarante ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.
2. Come indicato nella riunione del 14/5/2013, le autocertificazioni relative all'anno di imposta 2010, rese nel 2011, sono state sottoposte alla verifica da parte del sistema TS, in accordo a quanto previsto dal DM 11 dicembre 2009. Gli esiti certi della verifica sono di due tipi:

- **POSITIVO**, se le informazioni dichiarate sono conformi sulla base di quanto risulta negli archivi di cui al comma 10 dell'art. 1 del D.M. 11/12/2009;
- **NEGATIVO**, se le informazioni dichiarate non sono conformi sulla base di quanto risulta negli archivi di cui al comma 10 del decreto;

Il sistema TS seleziona le ricette spese da soggetti con autocertificazione associata ad un esito **NEGATIVO**, calcola il ticket non versato e valuta la somma da recuperare (*nota: le regole di calcolo sono quelle note al sistema TS, comunicate dalla Regioni/ASL, che definiscono il ticket da pagare a carico di soggetti NON ESENTI*)

Attraverso le specifiche funzionalità del sistema TS (descritte in dettaglio nel "manuale d'uso per la gestione dei controlli delle autocertificazioni" disponibile nello stesso sistema) è possibile procedere alla stampa del **prospetto di dettaglio dell'esito della verifica**. La stampa prevede il riepilogo dell'autocertificazione con l'indicazione del nucleo ricostruito e il riepilogo delle ricette risultate spese indebitamente, con l'indicazione dell'ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito da versare al servizio sanitario. In caso di esplicita richiesta dell'assistito, previa acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile ottenere la stampa sopra descritta con l'ulteriore indicazione delle prestazioni associate ad ogni ricetta.

Come previsto dal comma 11 dell'art. 1 del D.M. 11/12/2009, nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 dell'art. 1 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito (controlli con esito **NEGATIVO**), l'Azienda Sanitaria Locale deve comunicare all'assistito che ha usufruito indebitamente di prestazioni in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire la documentazione comprovante quanto dichiarato.

A tal fine in allegato è riportato uno schema di comunicazione per la richiesta del rimborso del ticket dovuto, adattabile da ciascuna Azienda alle specifiche esigenze.

In considerazione della consistenza della quota di compartecipazione potenzialmente recuperabile, come indicato nella nota prot. AOO_081/1635 del 23/4/2013, si richiede di attivare con la massima sollecitudine le procedure di recupero previste dall'art. 1 comma 11 del D.M. 11/12/2009.


Si precisa, infine, che al fine di agevolare le operazioni di codeste Aziende è stato richiesto alla SOGEI S.p.A., per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, l'implementazione di una funzione di stampa massiva dei prospetti di dettaglio dell'esito delle verifiche. Tale richiesta è al momento in fase di analisi da parte della SOGEI S.p.A. e si provvederà con successiva comunicazione a rendere nota l'eventuale attivazione di tale funzionalità.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Vito Bavaro)



Il Dirigente ad interim del Servizio APS
(Silvia Papini)





REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Ufficio 3 - Organizzazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica

AOO/151/6316 del 11 GIU. 2014
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
BARI

e,p.c. Ai Direttori Generali
delle AA.SS.LL. della Regione

Al Dirigente del Servizio Contenzioso
Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: Controlli su correttezza richieste di esenzione ticket sanitari – Precisazioni.

In riferimento ai controlli disposti da codesto Comando, anche in virtù della convenzione in essere con questo Assessorato, in ordine alla correttezza delle richieste di esenzione ticket sanitari da parte dei cittadini pugliesi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo con nota n. AOO-149/0013621 del 26.05.2014 e considerato che si è rilevata una non uniforme procedura di applicazione delle sanzioni da parte delle diverse Tenenze che hanno disposto gli accertamenti, si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Al riguardo, con riferimento a casi di false dichiarazioni relative alla situazione reddituale del dichiarante tese ad ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione di prestazioni sanitarie, configurandosi il reato come indebita percezione di erogazioni ex art. 316 ter c.p. (attualmente depenalizzato), si evidenzia che la competenza a ricevere il rapporto ex art.17, L.689/1981, appartiene al Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia.

La citata norma, all'art.17, co.3, statuisce che "Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente". La stessa autorità è competente a determinare la somma dovuta ed a ingiungerne il pagamento. La sanità rientra certamente tra le materie che la Costituzione ha devoluto alla competenza delle regioni.

Per quanto sopra esposto si ritiene che, per la contestazione delle infrazioni di competenza della Regione, la indicazione, suggerita dalle diverse Tenenze, deve prevedere che, nella parte riservata alle "Modalità di pagamento", la violazione possa essere definita esclusivamente con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria mediante

www.regione.puglia.it

Ufficio 3 - Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403212 - Fax: 080 5403446/5409315
mail: v.parisi@regione.puglia.it



ALLEGATO 2 3



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA**

Ufficio 3 - Organizzazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica

versamento della relativa somma sul c.c.p. n.712703 intestato a Regione Puglia – Servizio Contenzioso Amministrativo- Piazza A.Moro, 28 – 70122 BARI – codice IBAN IT 04S 07601 04000 000000712703.

Allo stesso Servizio Contenzioso amministrativo competente devono, altresì, essere inviati il processo verbale di contestazione e gli eventuali scritti difensivi dell'utente.

Infine, appare necessario richiamare l'attenzione dei sigg.ri Direttori Generali delle AA.SS.LL., che leggono per conoscenza, che il recupero dei proventi derivanti dalla compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Regionale (ticket) deve essere posto in essere dall'A.S.L. che ha sopportato il costo dell'assistenza sanitaria erogata e subito il danno da mancato introito della quota dovuta dall'assistito.

A tale riguardo le AA.SS.LL. dovranno procedere a notificare lo scrivente circa l'avvenuto recupero delle quote ticket non riscosse.

Il Dirigente dell'Ufficio


Vito Parisi

Il Dirigente del Servizio

Silvia Papini

www.regione.puglia.it

Ufficio 3 - Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403212 - Fax: 080 5403446/5409315
mail: v.parisi@regione.puglia.it



ALLEGATO 3




**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Ufficio 3 - Organizzazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica



AOO/151/8632 del
PROTOCOLLO USCITA

23 LUG. 2014

STON

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:
Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
BARI

OK

e,p.c. Ai Direttori Generali
delle AA.SS.LL. della Regione ^{di} ~~BARI~~ FG LE TA

Al Dirigente del Servizio Contenzioso
Amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: Controlli su correttezza richieste di esenzione ticket sanitari -

Si fa seguito alla nota di questo Servizio prot. n.AOO/151/6316 dell'11.06.2014 per precisare che il riferimento al Servizio Contenzioso Amministrativo di Bari è relativo esclusivamente agli accertamenti effettuati nel territorio della provincia di Bari.

Resta inteso che per quanto concerne le procedure attivate nelle restanti province, dovranno essere interessati i relativi Uffici del contenzioso territorialmente competenti.

Si riportano di seguito gli indirizzi di tutte le sedi provinciali del Servizio Contenzioso Amm.vo regionale e le relative coordinate bancarie per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:

- c.c. n. 712703 intestato a Regione Puglia — Servizio Contenzioso Amm.vo — P.zza A.Moro, 28 — 70122 BARI - Codice IBAN IT 04 S07601 04000 000000712703;
- c.c. n. 747709 intestato a Regione Puglia — CONTENZIOSO/BR — via Tor Pisana, 120 — 72100 BRINDISI - Codice IBAN IT 82 B 07601 15900 000000747709;
- c.c. n. 719708 intestato a Regione Puglia — CONTENZIOSO/FG — via Marchese De Rosa, 94 — 71100 FOGGIA - Codice IBAN IT 42 Z 07601 15700 000000719708;
- c.c. n. 726703 intestato a Regione Puglia — CONTENZIOSO/LE — viale Aldo Moro — 73100 LECCE - Codice IBAN IT 48 K 07601 16000 000000726703;
- c.c. n. 733709 intestato a Regione Puglia — CONTENZIOSO/TA — via Dante, 63 — 74100 TARANTO - Codice IBAN IT 08 P07601 15800 000000733709.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

www.regione.puglia.it

Ufficio 3 - Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica
Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403212 - Fax: 080 5403446/5409315
mail: v.parisi@regione.puglia.it

Nominativi Responsabili delle ASL per il recupero Ticket per autocertificazioni

ASL	Nominativo	tel.	Fax/ cel	Email
BA	Sig. Mario Malcangi	080/5842585		mario.malcangi@asl.bari.it
BR	Dott. ssa Elisabetta Esposito	0831/536710	fax 0831/536665	elisabetta.esposito@asl.brindisi.it affarigenerali@asl.brindisi.it
BT	Dr. Cosimo Damiano Lasala		cel. 338/6847489	cosimo.lasala@auslbatuno.it
FG	Dr. Lorenzo Fabio Troiano	0881/884633	fax0881/884713	distrettoammfg@aslfg.it
LE (*)	Dr. Alessandro Orme	0836/577667	cel. 329/3190311 Fax 0836/577672	esenzionireddito@ausl.le.it
TA	Dott.ssa Maria Lucia Sanasi	099/800342	cel. 338/5752067	marialucia.sanasi@asl.taranto.it

(*) Responsabile del procedimento

Allegato B)



Regione Puglia
 Dipartimento Promozione della Salute,
 del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
 Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
 Via Gentile n. 52

Acc. B)

Bari, 13 Ottobre 2016

“ D.M. 11 Dicembre 2009. Verifiche esenzioni in base al reddito – Monitoraggio recupero ticket. “

Foglio presenza dei partecipanti

N.B. Si prega di voler riportare le proprie generalità in stampatello

Cognome	Nome	Telefono	Email	Azienda	Firma	Note
CATELLI	ARTURO		116784210@usc.le.it	ASCLC		
ORME	ALESSANDRO		esenzioni reddito@aul.le.it	ASLUCCO		
MALCANGI	MARCO		marco.malcangi@aul.bari.it	ASCBAR		
MIMONDI	NATALE		universita@aul.le.it	ASCBAR		
PIZZICALEO	MATEO		matteo.pizzicaleo@aul.trani.it	ASCTA		
CIRILLO	GILDA		gilda@aul.bar.it	AULBAR		
COPERTINO	GIUSEPPE		giuseppe.copertino@aul.potenza.it	ASCBT		
LOCONSOLE	GIUSEPPE		giuseppe.loconsole@aul.bari.it	ASCBT		
LAZARA	COSIMO		Cosimo.lazara@aul.trani.it	ASCBT		
ESPOSITO	ELISABETTA		elisabetta.esposito@aul.bari.it	ASCBAR		

Allegato C)



REGIONE
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO ACCREDITAMENTO
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

AOO_081/ 3662 / 28 OTT. 2014
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del D. Lgs n. 82/2005
Sostituisce l'originale

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
- I.GE.SPE.S. – Ufficio VI
c.a. dott.ssa Antonietta Cavallo

a mezzo PEC
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

e, p.c. Al Direttore Generale della ASL di Lecce

OGGETTO: DM 11/12/2009. Verifiche delle autocertificazioni per l'esenzione ticket per il tramite della Tessera Sanitaria (TS). Richiesta parere sulle procedure di recupero da parte della ASL Lecce.

Con nota n. 2014/0157589 del 16/10/2014 la Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha trasmesso al Servizio scrivente un prospetto circa il monitoraggio delle attività di recupero ticket eseguite sino alla predetta data sulla base degli elenchi di autocertificazioni con esito "NEGATIVO" resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.

Con la stessa nota la ASL in parola ha trasmesso una bozza di regolamento aziendale per uniformare le procedure di recupero adoperate ai sensi del D.M. di cui in oggetto, evidenziando nella stessa una serie di situazioni e relative interpretazioni applicative, rinvenienti dall'esperienza maturata a seguito dei primi procedimenti di recupero, che si ritiene opportuno porre all'attenzione di codesto Ufficio per una condivisione anche al fine formulare indicazioni generali alle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

La ASL di Lecce, a seguito anche di confronti con i Centri di Assistenza Fiscale del territorio di competenza, ha stabilito di procedere come segue per uniformità di procedura, per economia del procedimento amministrativo e per evitare contenziosi da parte di assistiti che rientrano in categorie fragili e che vedrebbero probabilmente soccombente la stessa Azienda.

- 1) Qualora l'assistito alla data di erogazione della prestazione sia già in possesso di altre categorie di esenzione certificate dalla stessa Azienda e registrate

www.regione.puglia.it

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi


Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3481- Fax: 080 540 3152

mail: v.bavaro@regione.puglia.it - pec: ufficiosisi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



nell'anagrafe assistiti regionale (ad esempio esenzione per patologia, invalidità, ecc.), la ASL non procede al recupero del ticket (in caso di esenzione totale) o procede solo al recupero del ticket per le sole prestazioni non esenti (in caso di esenzione parziale).

- 2) Qualora l'assistito alla data di erogazione della prestazione sia in possesso della documentazione per ottenere l'esenzione per motivi diversi dal reddito (ad. Esempio verbale di invalidità o documentazione medica attestante specifica patologia), ma non abbia presentato la relativa richiesta alla ASL, si procede al recupero del ticket.
- 3) Per i braccianti agricoli con limiti di reddito inferiori a quelli previsti dalla l.n. 537/1993 (codice esenzione E02), per i quali il sistema TS richiede il recupero del ticket per l'intero anno a prescindere dall'effettivo stato occupazionale alla data di effettuazione della prestazione, si procede al recupero delle sole prestazioni effettuate durante gli effettivi periodi lavorativi (analogo criterio si applica per ad altri lavoratori stagionali).
- 4) Alcuni assistiti hanno presentato erroneamente autocertificazione per le condizioni E02, E03 e E04, mentre avevano diritto alla condizione di esenzione E01. In tale situazione, pur in presenza di una autocertificazione reddituale formalmente errata, viene considerato il requisito sostanziale del diritto all'esenzione in base al reddito, per cui sono accolte favorevolmente le istanze degli assistiti che dimostrino di aver avuto al momento della prestazione i requisiti per l'esenzione E01.
- 5) Alcuni assistiti per i quali il Sistema TS ha rilevato la seguente anomalia "ESITO NEGATIVO – IL TITOLARE RISULTA OCCUPATO NEL PERIODO NELL'ARCHIVIO MDL (Ministero del Lavoro) hanno prodotto specifica attestazione (modello C/2 storico) rilasciata dal Centro per l'impiego che riporta la seguente dicitura "Disoccupati", in quanto la normativa prevede che si mantenga lo stato di disoccupazione anche in caso si svolga attività lavorativa ma non si superino determinate soglie di reddito. In queste situazioni non si procede al recupero del ticket.
- 6) Alcuni assistiti hanno erroneamente riportato nella dichiarazione dei redditi, nel campo dei soggetti a carico, familiari per i quali non potevano usufruire delle detrazioni fiscali (quindi non appartenenti al nucleo familiare, quali figli lavoratori con reddito superiore a 2.840,51 euro). In tali situazioni il Sistema TS ha sommato i redditi di tali soggetti a quello dell'assistito dichiarante nonostante gli stessi appartenessero a nuclei fiscali diversi. In tali casi si procede a verificare il reddito





**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO ACCREDITAMENTO
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA**

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

del nucleo fiscale reale, al netto di tali errori formali in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Considerato che questo Servizio concorda con le interpretazioni della ASL di Lecce e con le modalità di recupero messe in atto, si rimane in attesa di un cortese riscontro al fine di formulare analoghe indicazioni alle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia.

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
Rocco Cisternino

Il Dirigente dell'Ufficio
(Vito Bavaro)

Il Dirigente del Servizio
(Silvia Papini)

www.regione.puglia.it

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3481- Fax: 080 540 3152
mail: v.bavaro@regione.puglia.it - pec: ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it